

**La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la norma finanziaria.**

Art. 5  
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 15.000,00 euro per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 16, Programma 01 (U 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.